

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1493

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LISI, XIUMÈ, MOLTISANTI, MAIORCA,
MONTELEONE, RECCIA, MOLINARI, DEMASI, COZZOLINO,
CASILLO, BUCCIERO, PEPE, BAIOLETTI, RAMPONI, TURINI
e CUSIMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1995

Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968
n. 263, recante «Riconoscimento in favore dei partecipanti
alla guerra 1914/1918 e alle guerre precedenti»

ONOREVOLI SENATORI. - Questa proposta che, per analogia, prende le mosse dai contenuti della legge 18 marzo 1968 n. 263, ha lo scopo di favorire la «riconciliazione» o, per meglio chiarire, la «pacificazione nazionale», senza voler con questo stravolgere il sereno giudizio che la Storia ha formulato (e che crediamo e speriamo sarà per molti anni ancora approfondito per essere più spassionato e definitivo) sull'operato dei principali protagonisti del quinquennio 1940-1945 i quali, per volontà dell'imprescrutabile destino degli uomini e delle nazioni, si trovarono coinvolti nella tragedia della seconda guerra mondiale di questo secolo.

Guerra questa, che in Italia, incontrò contrarietà e contrasti e che fu combattuta anche nelle città e nei sobborghi come sugli aperti campi di battaglia e, dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, in località montane soprattutto, con armi fratricide, su opposte barricate e sotto insegne e divise diverse.

Col richiamato provvedimento il Parlamento italiano, cinquanta anni dopo la fine della Prima guerra mondiale, ritenendolo doveroso e senza biasimare quei capi di grandi unità militari che, per la cattiva condotta tenuta nelle operazioni belliche di quel conflitto, si erano resi responsabili degli innumerevoli lutti che colpirono un'infinità di famiglie italiane, approvò la legge 18 marzo 1968, n. 263 avente per oggetto: «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti».

In particolare, con tale legge è stato disposto in favore dei combattenti:

a) l'onorificenza di Cavaliere dell'ordine (appositamente istituito) di «Vittorio Veneto»;

b) la concessione di una medaglia ricordo in oro;

c) la concessione dell'assegno annuo vitalizio, non reversibile che, con la legge 4 novembre 1979, n. 563, venne raddoppiato a partire dal 1° gennaio 1979 ed elevato a lire 150.000 con decorenza 1° gennaio 1980.

Questa proposta è mirata all'emanazione di un nuovo provvedimento che crei il diritto al riconoscimento, in favore dei superstiti della Seconda guerra mondiale 1940-45, della stessa onorificenza e delle concessioni attribuite ai Combattenti della guerra 1914-1918 che, perlomeno negli ultimi anni della loro vita, sono stati gratificati nell'orgoglio.

Sarebbe assurdo restare intrappolati dal nostro stesso timore di passare ancora una volta sotto l'inquisizione dell'opinione pubblica o di quella degli avversari politici, solo per voler difendere chi ha combattuto rischiando la vita e che sicuramente non si poneva il problema del «colore di parte della bandiera».

In poche parole, i beneficiari della legge dovrebbero essere tutti i reduci di quell'orrendo conflitto mondiale i quali possono ancora testimoniare che quella lotta per la libertà e la dignità dell'uomo, come pure quegli atti involontari di reciproca ferocia che avevano reso gli uomini simili alle iene, furono, per volere del destino, l'insieme imponderabile delle cause che dovevano poi determinare il nuovo corso della nostra vita democratica.

Se questa proposta dovesse divenire legge, i figli di coloro che vissero quella triste realtà potranno ben dire alle future generazioni che il sacrificio dei caduti della Resistenza, come quello dei caduti della Repubblica Sociale di Salò e dei caduti su tutti i campi di battaglia della Seconda guerra mondiale, non fu vano per noi Italiani e potranno altresì dimostrare che (alla

luce del progresso raggiunto in tutti i sensi nel decorso cinquantennio) «la fortuna delle Nazioni è quasi sempre frutto delle infelicità loro passate e qualora la valutazione di un passato divida un popolo, non resta

altro da fare che adeguare almeno il presente affinché l'avvenire possa trovare il più possibile compatto ed unito il popolo nelle aspre prove che indubbiamente la storia conserva e riserva».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tutti i benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono estesi ai superstiti ed agli eredi dei Combattenti italiani nelle forze armate operanti nel periodo 1940-1945 su tutti i campi di battaglia nonchè sui fronti contrapposti della Resistenza e della Repubblica Sociale di Salò.

2. Per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1, gli interessati o gli eredi devono presentare domande con le modalità di cui alla stessa legge 18 marzo 1968, n. 263.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 20 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.